

COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Verbale di deliberazione n. 23 del 05/04/2018


OGGETTO: Dissesto Finanziario – Istanza n° 105. NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 05 del mese di aprile, alle ore 13,00 nella sede comunale si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Viareggio nella persona dei Sigg.ri:

		presente	assente
Dott.ssa Marina Savini	Presidente	X	
Dott. Fabio Dostuni	Componente	X	
Dott. Quirino Cervellini	componente		X

PREMESSO

- Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva di questo Ente presentata dalla Fondazione Festival Pucciniano acquisita al prot. gen.le in data 29/06/2015 38739 con la quale il suddetto istante rivendica un credito di € 101.047,88 (centounomilaquarantasette/88) oltre oneri e iva dovuto ad un residuo debito riferito al mancato rimborso di prestazioni effettuate dalla Polizia Municipale per l'attività del festival edizioni 2009/2010/2011/2012;
- Vista l'attestazione di cui all'art. 254, c. 4, D.lgs 267/00 e ss.mm.ii., rilasciata dal Dirigente di questo Comune competente in materia il 07/03/2018 su richiesta di questo O.S.L. in merito all'istanza di cui sopra, ed in atti, dalla quale si evince che il predetto credito in base all'art. 225 c. 10 del D.lgs 267/00 (T.U.E.L.) rimane di competenza del Comune di Viareggio, trattandosi di fondi ai quali l'Ente Festiva Pucciniano ha rinunciato a seguito di transazione;
- Dato atto che, conseguentemente, il dirigente competente Dr. A. Bartalucci, con nota del 14/03/2018 prot. 29263, comunicava a questo O.S.L. che "nulla risulta dovuto a fondazione Festival Pucciniano";
- Ritenuto pertanto di dover procedere a seguito del completamento dell'istruttoria di cui agli artt. 254 e seguenti del D.lgs 267/00 (T.U.E.L.) che l'istanza in oggetto ed il credito vantato non possono essere insinuati alla massa passiva di questo Ente;



- Considerato altresì che il procedimento di accertamento della massa passiva complessiva di questo Ente di cui all'art. 253 c. 1 D.lgs 267/00 (T.U.E.L.) è ancora in corso e dovrà concludersi nei termini previsti dalla normativa;
- Visto l'art. 9 c. 4 del D.P.R. 24 agosto 1993 n° 378 e ss.mm.ii.;
- Con voti unanimi

DELIBERA

Di non ammettere, per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l'istanza di ammissione alla massa passiva di questo Ente presentata dalla fondazione Festival Pucciniano con sede in via delle Torbiere Torre del lago Puccini – Viareggio, acquisita al prot. gen.le in data 29/06/2015 n° 38739 per un credito di € 101.047,88 (centounomilaquarantasette/88) oltre oneri e iva;

di comunicare il presente atto all'istante al recapito indicato, ai sensi del citato art. 9 c. 4 del D.P.R. 24 agosto 1993 n° 378;


La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, così come stabilito dal citato art. 4 c. 6 del D.P.R. 24 agosto 1993 n° 378 verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 267/00 (T.U.E.L.) e sul sito istituzionale del Comune di Viareggio (sez. Organo straordinario di Liquidazione) a cura del personale a supporto a questo Organo;

Avverso al presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR entro il termine di gg. 60 dalla notifica di questo atto, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 gg dalla notifica di questo atto.

Viareggio, li 05/04/2018

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Dr.ssa Marina Savini
Dr. Fabio Dottini
Dr. Quirino Cervellini



C_L833 - C_L833 - 1 - 2018-04-06 - 0023254